

**Scheda 9 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”: quest’ultima è prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne vengono, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari o altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani - rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o con stati terzi - agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di trasporti marittimi di rendere liberamente, fuori d’Italia, i loro servizi.

**Stato della Procedura**

In data 1° ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si estendano, agli scambi con l’estero, le agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni di euro annui.

**Scheda 10 – Trasporti**

Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  
Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L’art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali”- consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l’ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell’ambito del mercato ferroviario – sia collegato con operatori esercenti un’attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l’ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest’ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l’attività economica (quest’ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia” (un controllo totalitario è un’identificazione). Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un’impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una “holding” possa essere indipendente da quest’ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all’Italia dimostrare l’esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell’esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l’“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l’ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Per il superamento della procedura, l’Italia dovrebbe, tra l’altro, dotare l’Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

**Scheda 11 – Trasporti**

Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della "libera prestazione dei servizi" applicato al settore di riferimento.

**Stato della Procedura**

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

## PARTE III

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

### **PREGIUDIZIALI**

### **PER SETTORE**

PAGINA BIANCA

## Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 179/11	Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime	sentenza	No

**Scheda 1 – Affari interni**

Rinvio pregiudiziale n. C-179/11 - ex art. 267 del TFUE

"Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

**Violazione**

Alla Corte di Giustizia è stato richiesto, dal Consiglio di Stato francese, di interpretare la Direttiva 2003/9/CE, che detta le "norme minime di accoglienza" verso quanti, provenienti da stati esterni alla UE o apolidi, abbiano richiesto "asilo" in uno degli stessi Stati UE. Si distingue, al riguardo, lo Stato UE al quale viene presentata la domanda di asilo, dallo Stato UE effettivamente "competente" ad evadere tale domanda, il quale può ben non coincidere con il primo (causa, da parte del richiedente, l'ignoranza della normativa o la preferenza per uno Stato rispetto ad un altro). La "competenza" viene individuata in base ai criteri indicati dalla stessa Direttiva 2003/9/CE. Pertanto, quando un soggetto inoltra la domanda di asilo alle Autorità di uno Stato UE, queste ultime debbono verificare, in primo luogo, se lo Stato stesso è effettivamente competente alla valutazione della domanda medesima, o se la "competenza" spetta ad un altro Stato dell'Unione. Se lo Stato, cui è stata proposta la domanda, ritiene "competente" un altro Stato UE, deve comunicare a quest'ultimo la richiesta di "presa in carico" del soggetto interessato. Ove lo Stato interpellato sia d'accordo nel riconoscere la propria competenza, viene obbligato a valutare la domanda di asilo, nonché a prendere in carico il richiedente, il quale viene trasferito nel territorio dello Stato in argomento. La Direttiva in questione attribuisce ai soggetti "richiedenti asilo", a decorrere dalla presentazione della domanda stessa, le "condizioni minime di accoglienza" che, in seguito, diverranno definitive in caso di accoglimento della domanda, o verranno revocate in caso di suo respingimento. Al riguardo, si chiede alla Corte se - nel caso in cui lo Stato, cui la domanda è stata presentata, decida di rivolgere ad un altro Stato la richiesta di presa in carico, in quanto considera "competente" quest'ultimo - il soggetto "richiedente asilo" può essere ammesso a godere delle "condizioni di accoglienza" suddette, a carico del primo Stato, per tutto il periodo in cui quest'ultimo ha eseguito la valutazione culminata nel riconoscimento della competenza dell'altro Stato. Sul punto, la Corte risponde positivamente. Infatti, deporrebbero in tal senso: 1) in primo luogo, il fatto che, come sopra precisato, la Direttiva riconosce ad un soggetto il diritto alle "condizioni minime di accoglienza", per il mero fatto di aver proposto una domanda di asilo, quand'anche ad uno Stato risultato, in seguito, "incompetente"; 2) in secondo luogo, il fatto che lo Stato UE, cui è stata rivolta la domanda, consideri "competente" un altro Stato membro, non garantisce che, effettivamente, il richiedente passi sotto la "giurisdizione" di quest'ultimo Stato. Ciò non succede : 1) quando, pur avendo, lo Stato ritenuto "competente", consentito alla presa in carico del soggetto, quest'ultimo non venga trasferito nello Stato medesimo entro sei mesi; 2) quando lo Stato, ritenuto "competente" dallo Stato cui è stata rivolta in origine la richiesta di asilo, non aderisca alle determinazioni di quest'ultimo e non si dichiari disponibile alla presa in carico, con il che la predetta Direttiva impone l'esperimento di una soluzione conciliativa che può, eventualmente, sfociare nell'attribuzione definitiva della competenza allo stesso Stato UE, cui la domanda stessa è stata presentata.

**Stato della Procedura**

Il 27 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-179/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 36/11	Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Interpretazione dell'art. 19 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà – Rigetto da parte dell'autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina della materia	sentenza	No

**Scheda 1 – Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C - 36/11 - ex art. 267 del TFUE****“Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione e immissione in commercio di OGM (Organismi Geneticamente Modificati). Sul punto, già la Direttiva 90/220/CE subordinava la coltivazione e commercializzazione di OGM, negli Stati UE, ad un'autorizzazione rilasciata previa valutazione della compatibilità di dette coltivazioni con il rispetto della salute e dell'ambiente. Detta Direttiva veniva poi abrogata dalla Dir. 2001/18/CE, che prevedeva, fra l'altro, una procedura di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata agli OGM sotto l'impero della medesima Direttiva abrogata (c.d. "prodotti esistenti"). Il successivo Regolamento 1829/2003, che disponeva solo con specifico riguardo agli OGM presenti nei "mangimi", assoggettava la coltura e commercializzazione di questi ad un'autorizzazione "unica", ammettendo, comunque, il recupero delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle precedenti Direttive 90/220/CE e 2001/18/CE (i c.d. "prodotti esistenti"). Infine, la Direttiva 2002/53/CE istituiva un "catalogo comune" delle varietà delle specie delle piante agricole, subordinando la commerciabilità di queste, all'interno dell'UE, alla necessaria iscrizione in tale catalogo: quest'ultima, in ordine alle piante agricole in cui fossero presenti OGM e destinate alla produzione di mangimi, presupponeva il previo rilascio delle autorizzazioni previste, al riguardo, dal sopra menzionato Reg. 1829/2003. In generale, tutte le sopra citate procedure valutative, autorizzative e approvative, vengono ascritte alla competenza di organi comunitari (ora unionali), e non ad organi interni dei singoli Stati membri. In ogni caso, la stessa normativa UE menzionata non esclude che, in alcuni casi, gli Stati membri possano vietare la coltura e il commercio degli OGM, anche qualora dette attività siano state regolarmente autorizzate in base alla disciplina unionale stessa. Ricadrebbe in tali ipotesi, secondo il Consiglio di Stato, la situazione di cui all'art. 26 bis della succitata Dir. 2001/18/CE, il quale ammette che gli Stati membri adottino "tutte le misure opportune" ai fini della "coesistenza", cioè per evitare la presenza accidentale di OGM nelle colture non deliberatamente destinate alla manipolazione genetica, ma ad un trattamento "convenzionale" o "biologico". Si è chiesto quindi alla Corte UE di valutare se detto art. 26 bis possa giustificare la normativa italiana che vieta la coltivazione e il commercio dei prodotti in questione – pur già autorizzati a livello unionale in quanto autorizzati ex Reg. 1829/2003 e iscritti nel "catalogo comune" come dalla predetta Dir. 2002/53/CE - sino all'emanazione di "piani regionali di coesistenza". La Corte ha risposto, al riguardo, che l'art. 26 bis in questione non può essere addotto a supporto di detta normativa e che quest'ultima è in contrasto con l'ordinamento UE. Infatti, se uno Stato membro potesse sospendere la coltura ed il commercio di OGM – già ammessi alla coltivazione e al commercio stessi secondo la normativa UE – durante le more dell'emanazione di una normativa interna come i predetti "piani regionali di coesistenza", l'applicazione della disciplina UE sugli OGM potrebbe essere disattivata a tempo indefinito, ciò che non può essere ragionevolmente consentito.

**Stato della Procedura**

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 36/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-128/11	Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente	sentenza	No

**Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**

Rinvio pregiudiziale n. C-128/11 - ex art. 267 del TFUE

"Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

**Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare gli artt. 4 e 5 della Direttiva 2009/24/CE. Nel caso di specie, un'impresa che produce "programmi per elaboratore", li mette anche in commercio mediante contratti "di licenza". Questi attribuiscono ai clienti il diritto di utilizzare permanentemente i programmi stessi, conseguendone la disponibilità concreta mediante scarico di una copia dal sito Internet dell'impresa produttrice, e non attraverso la consegna di un supporto materiale (CD-ROM o DVD, ad esempio) incorporante i programmi medesimi. Per contratto, il predetto diritto non è trasferibile a terzi. Ora, un'altra impresa svolge l'attività di procurare la cessione, a terzi soggetti, delle licenze già concesse dalla prima impresa ai propri clienti (c.d. licenze "usate"). A questo punto, si chiede alla Corte se la prima impresa possa opporsi ad una tale sub – cessione e chiedere la sua revoca. La Corte, al riguardo, richiama la Direttiva 2001/29 sul "diritto di autore" – infatti il produttore di "programmi per elaboratore" viene considerato titolare di un "diritto di autore" su quest'ultimo – la quale dispone che solo il titolare dello stesso diritto può autorizzare la messa in commercio dell'opera che ne è oggetto. Tuttavia, quando lo stesso titolare del diritto di autore ha consentito alla "prima vendita", nel territorio della CE (ora sostituita dalla UE), dell'originale o di copie di tale opera, il diritto medesimo si esaurisce definitivamente, così che egli non può più opporsi alle successive rivendite, sempre in territorio UE, di esso originale o di esse copie. Comunque, in base alla suddetta Direttiva, non ricorre tale "prima vendita" e, quindi, nemmeno l'estinzione del diritto di autore, quando il titolare di quest'ultimo commercializzi l'opera, per la prima volta, senza consegnare un bene materiale, ma tramite erogazione di un servizio (soprattutto on line). Ciò salvo che, per necessità tecniche, la prestazione stessa del servizio non implichi necessariamente la consegna di un oggetto fisico (tipo DVD o CD-ROM), chè in tal caso ricorrerà lo stesso una prima "vendita". In seguito, la Direttiva 2009/24, concernente specificatamente i "programmi per elaboratore" ed il diritto di autore su di essi, ribadisce, al suo art. 4, che la "prima vendita" nella Comunità (ora UE) di una copia di tali programmi, da parte del titolare del diritto di autore, estingue la possibilità che lo stesso possa opporsi alle successive rivendite del prodotto. Ci si interroga, dunque, sulla possibilità di individuare, o meno, una "vendita" nel caso di specie, in cui il contratto fra la prima impresa ed i suoi clienti, relativo all'utilizzazione del programma, implica che quest'ultimo venga messo a disposizione del cliente stesso non mediante consegna di un'entità materiale, bensì per scarico di una copia da Internet. Al riguardo, la Corte UE ha risposto positivamente, in quanto, se anche la succitata Dir. 2001/29 stabilisce che la messa a disposizione dell'opera, in difetto di consegna di beni materiali, non è una vendita vera e propria, la successiva Dir. 2009/24, sopra menzionata – che prevale sull'altra in quanto "lex specialis" – non connette necessariamente la nozione di "vendita" al fatto che vi sia stata la consegna al cliente di supporti materiali come CD-ROM o simili.

**Stato della Procedura**

Il 3 luglio 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C – 128/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-587/10	Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Fornitura di beni – Imposta sulle operazioni a catena – Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso la sede di un'altra impresa, stabilita in uno stato terzo e priva di identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un'impresa stabilita in un altro Stato membro, con le merci che vengono spedite direttamente dal fornitore all'impresa acquirente – Caso in cui il fornitore esibisce la partita IVA dell'acquirente	sentenza	No
Scheda 1 C-487/11	Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 – Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali – Nozione di "beni destinati ai bisogni della famiglia" – Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione – Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione	sentenza	No
Scheda 2 C-28/11	Codice Doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913	sentenza	No

**Scheda 1 – Fiscalità e dogane**

Rinvio pregiudiziale n. C-587/10 - ex art. 267 del TFUE

"Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 77/388/CEE sull'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), con specifico riferimento agli acquisti "intracomunitari". Si precisa che l'IVA è dovuta quando un soggetto, esercente un'attività economica, effettui, a titolo oneroso e cioè dietro corrispettivo, una cessione di beni o una prestazione di servizi. Verificandosi detta fattispecie, l'IVA viene sopportata, rispettivamente, dal cedente e dal prestatore (cioè dalla parte che trasferisce il bene o esegue il servizio medesimo). Detta regola generale soffre, tuttavia, alcune eccezioni, in cui l'IVA viene posta a carico delle "controparti" del cedente e del prestatore, che sono il "cessionario" del bene o il "destinatario" del servizio. Tale regime è previsto dall'art. 28 quater, punto A, lett. a), primo comma della suddetta Direttiva: nel caso in cui un bene mobile materiale, ceduto dietro corrispettivo, venga trasportato al di fuori del territorio dello Stato UE in cui si trova in origine e veicolato, sempre attraverso il territorio UE, in un altro Stato dell'Unione stessa, il "cessionario" viene considerato, a sua volta, "soggetto passivo" IVA. Pertanto, ove ricorra quest'insieme di circostanze, si verifica che: 1) il cedente viene esonerato dal pagamento dell'IVA al Fisco dello Stato in cui è considerato soggetto passivo, che è lo Stato di partenza del bene; 2) il pagamento dell'IVA stessa è dovuto, dal cessionario, al Fisco dello Stato in cui egli medesimo è considerato "soggetto passivo" di imposta IVA, che è, in ultima battuta, lo Stato UE di destinazione del bene in oggetto. Ora, una tale inversione del carico fiscale può agevolare manovre fraudolente, rivolte ad eludere "in toto" l'imposta in oggetto. Si pensi, soltanto, ad un operatore economico che, cedendo un bene mobile materiale dietro corrispettivo, adduca pretestuosamente di aver effettuato una cessione intracomunitaria (che non è realmente tale), per sottrarsi al pagamento dell'imposta nei confronti del Fisco dello Stato in cui è considerato soggetto passivo IVA. Pertanto il legislatore unionale ha consentito, allo Stato UE che considera il cedente come soggetto passivo IVA nei suoi confronti, di imporre al medesimo cedente - ove questi adduca di aver effettuato una cessione intracomunitaria e quindi rivendichi il diritto all'esenzione dall'IVA - di fornire prove adeguate a dimostrare l'effettiva intracomunitarietà dell'operazione e che, pertanto, l'IVA verrà assolta dal cessionario nello Stato di destinazione del bene ceduto. Si chiede tuttavia alla Corte se contrasti, o meno, con la suddetta Dir. 77/388/CEE, la previsione della normativa nazionale tedesca, secondo la quale l'esenzione del cedente dall'IVA, in caso di cessione intracomunitaria, è consentita unicamente se il cedente stesso indica, a titolo di prova che l'IVA verrà pagata nello Stato di destinazione del bene, la partita IVA intestata al cessionario in quest'ultimo Stato. In proposito, la Corte UE ha chiarito che dette disposizioni nazionali non sono, in via di principio, incompatibili con la normativa UE, sempre che al cedente sia data comunque la possibilità - se incolpevolmente e in buona fede non può venire a conoscenza della partita IVA del cessionario - di provare con altri elementi idonei che il cessionario stesso è ritenuto "soggetto passivo IVA" nello Stato UE di destinazione del bene.

**Stato della Procedura**

Il 27 settembre 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C-587/10 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Fiscalità e dogane**

Rinvio pregiudiziale n. C- 487/11 - ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice lettone, di interpretare gli artt. 1, 2 e 7 del Regolamento 918/83, recante un regime uniforme in materia di "franchigie" (esenzioni) dai prelievi doganali. Normalmente, tutti i beni immessi nel territorio della Comunità europea (ora Unione europea) e provenienti da paesi terzi rispetto a quest'ultima, vengono assoggettati a dazi ed altri prelievi doganali. Detti prelievi si giustificano, da una parte, con l'esigenza di proteggere il prodotto interno della UE dalla concorrenza di altri prodotti, dall'altra con l'interesse ad aumentare il gettito delle entrate pubbliche. Per tale motivo, lo stesso Reg. 918/83 esenta, dall'applicazione dei prelievi in questione, i beni che non vengono importati nella UE per essere immessi in un circuito commerciale, in quanto non rappresentano, evidentemente, una minaccia per l'economia degli Stati membri. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Regolamento predetto, considera oggetto di "franchigia", rispetto ai "dazi all'importazione", i "beni personali" importati nella UE da persone fisiche, le quali abbiano trasferito la loro "residenza normale" in uno Stato membro della UE medesima. Nel caso di specie, un cittadino americano si era trasferito in Lettonia con il proprio figlio. In quest'ultimo Stato UE, poi, il medesimo soggetto aveva importato dagli USA un'automobile a lui intestata, la quale, tuttavia, veniva concretamente usata dal predetto figlio. Questi, da parte sua, pur avendo in Lettonia dimora formale presso il proprio padre, risultava studente in un'altra città di quello Stato. Da ultimo, si evidenziava che il cittadino americano importatore continuava ad avere il proprio domicilio negli Stati Uniti d'America. Dunque, in risposta alla questione interpretativa di cui al rinvio, la Corte UE sottolinea come, ai fini dell'applicazione della franchigia sui "beni personali", il Regolamento suddetto imponga la sussistenza di due presupposti. Il primo di questi fa riferimento alla necessità che l'importatore abbia trasferito la propria "residenza normale" nel territorio dell'Unione. Al riguardo, la Corte sostiene che la verifica circa la sussistenza o meno, nella fattispecie, di detto requisito, spetta al giudice nazionale del rinvio, precisando, comunque, che in difetto di tale condizione primaria, deve escludersi la possibilità di applicare la franchigia richiesta. Il secondo requisito, invece, attiene alla "natura" del bene importato, il quale deve, infatti, connotarsi come "personale", cioè destinato a soddisfare i bisogni personali (estranei, quindi, a finalità di lucro e concernenti le esigenze della vita privata) dello stesso importatore, ovvero di persona convivente con lui o comunque, anche se non convivente, risultante a suo carico. Nel caso di specie, l'automobile importata, ancorchè sottratta al godimento diretto dell'importatore, risultava in ogni caso concretamente utilizzata dal figlio di lui, non convivente con il padre ma pur sempre a suo carico, in quanto ancora studente. Queste circostanze - insieme all'opinione condivisa per cui il dazio doganale risulta ingiustificato ogniqualvolta l'importazione, in concreto, non è in grado di minacciare la competitività del prodotto UE - inducono ad applicare la "franchigia" all'autoveicolo di cui alla fattispecie in esame.

**Stato della Procedura**

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 487/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

**Scheda 3 – Fiscalità e dogane**

Rinvio pregiudiziale n. C-28/11 - ex art. 267 del TFUE

"Codice doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Reg. 12/10/1992 n. 2913"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme del Reg. 2913/92, relative all'istituto del "deposito doganale". Quest'ultimo può avere ad oggetto, fra l'altro, le merci che entrano nel territorio dell'Unione europea provenendo da stati terzi rispetto alla stessa Unione. Dette merci extraUE sono normalmente gravate da determinate imposte, fra cui i dazi doganali. In talune circostanze, tuttavia, le norme UE consentono che le merci in questione, pur introitate nell'area unionale, vadano temporaneamente esenti dai suddetti prelievi: tanto accade quando le stesse vengono assoggettate al suddetto regime del "deposito doganale". Sotto quest'ultimo, le merci extraUE importate vengano immagazzinate in un luogo autorizzato del territorio unionale, nonché considerate immuni dai prelievi all'importazione. Detto regime è fisiologicamente transitorio. Infatti, nel caso in cui l'importatore decida di immettere le merci definitivamente nel mercato UE, il deposito viene meno e con esso anche la franchigia fiscale, dovendo essere assolte le debite imposte "all'importazione"; nel caso invece in cui le merci, già importate da paesi terzi e poste sotto "deposito doganale", vengano direttamente esportate verso paesi terzi (ad esempio verso la Svizzera), il regime di deposito cessa ugualmente, ma il bene importato non sopporta l'obbligazione doganale prevista per l'importazione, in quanto lo si ritiene come non fosse mai entrato in area unionale. Ora, l'ordinamento UE ammette un'ipotesi in cui, anche per il periodo del "deposito doganale", le merci debbono comunque andare soggette alle imposte all'importazione: durante detto "deposito doganale", infatti, debbono essere adempiuti precisi obblighi, a pena dell'eliminazione dell'esenzione fiscale e della piena riattivazione dell'obbligazione doganale sospesa (art. 204 di cui sopra). Uno degli obblighi predetti è quello di documentare, nell'apposita contabilità di magazzino, la presenza delle merci oggetto dello stesso deposito doganale (artt. 529 e 530 del Reg. 254/93). Ora, si chiedeva se costituissero un'inadempimento, tale da determinare la decadenza dal suddetto beneficio fiscale, il fatto che la rilevazione contabile – attestante la presenza delle merci in "deposito doganale" - fosse stata adempiuta giorni dopo che le merci erano uscite dal deposito stesso, per assumere la condizione di merci "all'esportazione". A tale riguardo, la Corte ha precisato che la normativa UE impone che l'obbligo suddetto venga attuato "in tempo reale". Infatti, l'Unione ha un interesse rilevante ad una documentazione tempestiva della presenza in regime di deposito doganale, nonché dei movimenti successivi, delle merci importate, onde evitare che le stesse, rimosse dal magazzino del deposito, siano immesse nella UE senza scontare le dovute imposte all'importazione. Il relativo obbligo di contabilizzazione, pertanto, può essere adempiuto al più tardi al momento estintivo del suddetto deposito, cioè all'uscita delle merci dal magazzino. Una contabilizzazione successiva a tale momento, quindi, come compromettente le esigenze di controllo doganale, assume il significato dell'inosservanza ad un obbligo essenziale, tale da comportare il ripristino, per il periodo del deposito in questione, delle imposte all'importazione.

**Stato della Procedura**

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 28/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza